

CONSULENTI DEL LAVORO

I Consulenti del lavoro chiedono chiarimenti sulla legge contro lo sfruttamento minorile

Antipedofilia, dubbi da chiarire

È necessario capire, prima, a quali contratti va applicata

Restano da risolvere diversi dubbi che sorgono in fase di applicazione della normativa mirata alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia, anche nella gestione dei rapporti di lavoro. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia.

La normativa

Tale provvedimento, all'art. 2, interviene sul dpr n. 313/2002 introducendo l'art. 25-bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per i seguenti reati:

- prostituzione minorile (600-bis del codice penale);
- pornografia minorile (600-ter del codice penale);
- detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale);
- pornografia virtuale e adescamento ~~minori~~ sul web (600-quinquies e 600-undices del codice penale).

Il regime sanzionatorio

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto a una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. Il provvedimento è entrato in vigore lunedì 7 aprile e a partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del dpr 14 novembre 2002 n. 313 (T.u.) i datori di lavoro che inten-

dano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.u. al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati sopra descritti. Il Ministero di grazia e giustizia è intervenuto in argomento con la circolare 3 aprile 2014 con cui ha precisato la procedura che deve seguire il datore di lavoro per adempiere a quanto previsto dalla norma.

La procedura da seguire

Secondo la tradizione della burocrazia italiana, ci vuole però maggior tempo per adeguare per strutture alla normativa cogente. In particolare in attesa che, l'Ufficio del casellario centrale adegui il sistema informativo al fine di fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25-bis, in ossequio alla normativa sulla **Privacy**, i datori di lavoro dovranno fornire agli uffici locali del casellario presso ogni Procura della repubblica il consenso dell'interessato, al fine del rilascio dell'attuale certificato penale del casellario giudiziale. Il Ministero di grazia e giustizia ha allegato alla circolare in oggetto i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato. I costi per il rilascio del certificato sono: 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza).

I dubbi in attesa di chiarimento

Ma nonostante l'immediato pronunciamento del Dicastero di via Arenula, vi è urgenza di far chiarezza

su alcune criticità che la circolare non chiarisce, anche perchè di stretta competenza giuslavoristica. Innanzitutto, è necessario capire a quali rapporti di lavoro si applica; se quelli instaurati dalla data di entrata in vigore in avanti ovvero anche a quelli preesistenti. La logica giuridica vorrebbe far prevalere la prima ipotesi. Poi c'è il problema del rinnovo del certificato che scade sei mesi dopo il rilascio, senza con questo gravare sulle imprese che così si vedono attribuire un nuovo e ulteriore onere con impegno di risorse fisiche ed economiche. Una soluzione potrebbe essere un'autocertificazione del non venir meno delle condizioni iniziali, che pare poter essere oggetto di autocertificazione. Infine c'è da individuare la platea di collaboratori dell'azienda destinatari della norma medesima. Tutte condizioni di competenza del Ministero del lavoro, che non potrà tardare a rendere pubblica una circolare in materia.



AL SENATO

Ddl abusivi, buone le intenzioni

«La piaga della professione svolta abusivamente da falsi professionisti è un fenomeno che penalizza i tantissimi giovani iscritti agli Ordini che con sacrificio svolgono legittimamente la libera professione». È questo il commento della presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) e dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone. «È un'iniziativa normativa che abbiamo sostenuto sin dall'inizio perché la riteniamo una risposta alla crisi e alla contrazione delle attività professionali che ha colpito gli studi dei liberi professionisti. Delineare ancor più chiaramente i confini che delimitano il legittimo esercizio della professione, punendo in modo esemplare chi invece abusa del titolo, è un'ottima modalità di rilancio del modello di sussidiarietà. Per dare una svolta alla nostra economia e allo stallo in cui opera sempre più spesso la p.a. è indifferibile un totale coinvolgimento degli Ordini in attività sussidiarie che rendano quanto più fruibile il godimento dei propri diritti da parte dei cittadini.

IL 10 APRILE

Giovani, focus a Bruxelles

«Giovani, Lavoro, Europa», è questo il titolo di una tavola rotonda, all'interno del «Progetto Governance Regionale e Sviluppo dei servizi per il lavoro», che si terrà il 10 aprile 2014 (10-13) presso il Comitato Economico e Sociale Europeo (rue Belliard, 99 - Bruxelles). Partecipano al confronto: Marina Calderone - presidente Ordine Consulenti del lavoro e del Comitato unitario professioni; Mauro Capitanio - presidente Fondazione Lavoro; Rosario De Luca - presidente Fondazione Studi; Giuseppe Iuliano - Comitato economico e sociale europeo; Daniela Rondinelli - Comitato economico e sociale europeo; Marco Cilento - Confederazione europea dei sindacati; Federico Conti - Italia Lavoro; un rappresentante Commissione europea; un rappresentante Parlamento europeo.

Pagina a cura
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO



L'EMERGENZA LAVORO IN ITALIA E LA RISPOSTA DEL JOBS ACT

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Link Campus University
Venerdì 11 Aprile 2014, ore 10:00
Biblioteca Francesco Cossiga e Guido De Marco
Via Nomentana, 335 - 00162 Roma

Introduzione:

On. Prof. Vincenzo SCOTTI, *Presidente Link Campus University, già Ministro del Lavoro*

Relazione:

Dott.ssa Marina CALDERONE, *Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro*

Dott. Romano BENINI e **Prof. Sebastiano FADDA**, *Presentazione Documento della Link Campus University*

Ne discutono:

Prof. Piero CALANDRA, *Docente di Diritto dei Mercati, Link Campus University*
On. Carlo DELL'ARINGA, *Commissione Lavoro, Camera dei Deputati e Relatore del "Decreto Lavoro", già Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
On. Giampaolo GALLI, *Economista, già Direttore Generale di Confindustria*
Sen. Maurizio SACCONI, *Presidente Commissione Lavoro, Senato della Repubblica*

Modera:

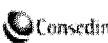
Avv. Rosario DE LUCA, *Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro*

Conclusioni:

On. Giuliano POLETTI, *Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da confermare)*

Al termine dell'iniziativa il Prof. Pierluigi MATERA
presenta il Master di I livello in **"Management dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro"**

In collaborazione con:



Con il patrocinio di:

